



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
"DANIELE MANIN" – Cavallino-Treporti (VE)
Cod. Mec. VEIC833003 – Cod. Fisc. 94048310273
Via Pisani, 1 – 30013 Cavallino Treporti - (Venezia)
www.icmanin.gov.it - veic833003@istruzione.it - tel 041 658570 - fax 041 5301122

Circolare n. 70

Cavallino Treporti, 31 ottobre 2019

A tutto il personale docente
Al personale ATA collaboratore scolastico
Al DSGA
Al sito web

OGGETTO: Obbligo di vigilanza sugli alunni - anno scol. 2019/2020

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono le linee guida del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola, invitato, pertanto, ad attenersi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio, e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere della vigilanza.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita: "*I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici*".

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, la cosiddetta culpa in vigilando dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento

qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata *sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave*.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico.

Il dirigente scolastico (*culpa in organizzando*) ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.Lgs. 165/01).

La responsabilità dei docenti (culpa in vigilando)

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048). L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "*Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi*".

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Collaboratori scolastici (culpa in vigilando)

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.

Pertanto, anche sul **personale ATA** ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei

periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

Personale docente:

- 1.** All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti devono trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni.
- 2.** I docenti devono vigilare sull'ingresso in aula e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.
- 3. Scuola Primaria:** durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto, i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.

Scuola Secondaria: durante il primo intervallo, che di norma si svolge in giardino (tranne nei casi di condizioni climatiche avverse) la sorveglianza è responsabilità dei docenti in servizio nell'ora precedente la pausa. I turni di vigilanza agli intervalli, redatti dal responsabile di plesso e comunicati con apposita circolare, costituiscono obbligo di servizio. Durante il secondo intervallo, che avviene all'interno dell'aula, il docente incaricato alla sorveglianza è quello in servizio alla 5° ora.

Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici interni ed esterni.

- 4.** Durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali, non è consentito fare uscire dalla classe gli alunni. In ogni caso l'uscita è consentita a non più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
- 5.** Agli alunni non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario.
- 6.** Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.
- 7.** I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale collaboratore la sorveglianza, in caso di compresenza con un collega, quest'ultimo sorveglierà la classe in attesa del collega dell'ora successiva. I docenti sono inviati a non stazionare nei corridoi, durante il cambio dell'ora, se hanno lezione.
- 8.** I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che l'operazione di uscita dall'aula si svolga

con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

9. È vietato espellere alunni dall'aula, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.
10. Particolare vigilanza andrà effettuata per gli alunni con bisogni speciali, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi. La vigilanza deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno, dall'assistente per l'integrazione o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art.7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Personale collaboratore scolastico:

11. La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.
12. I collaboratori scolastici collaboreranno alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
13. I collaboratori scolastici dovranno:
 - essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
 - comunicare immediatamente al Referente di plesso o, in caso di sua assenza, al docente più anziano l'eventuale assenza di un Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
 - vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
 - riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
 - sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
 - impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente al Referente di plesso particolari situazioni;
 - accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate.
14. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al Referente di plesso, devono controllare periodicamente la praticabilità e l'efficienza delle vie di esodo e, durante le ore di lezione, devono:
 - controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
 - controllare le classi scoperte fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
 - controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
 - segnalare immediatamente, nell'ordine, al Referente di plesso, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.
 - rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni.

USCITA DA SCUOLA

Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro l'uscita anticipata.

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino alle uscite della scuola dove affideranno l'alunno al genitore e/o adulto delegato per iscritto (tranne per gli alunni delle classi quinte primaria e della secondaria per i quali i genitori abbiano comunicato l'uscita autonoma). Nei plessi di Scuola Primaria e Infanzia un docente provvede all'accompagnamento ai pullman degli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico. In caso di rientro da gite o viaggi d'istruzione, l'alunno deve essere ritirato dai genitori o da persona delegata.

SPOSTAMENTO ALUNNI

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. Gli alunni di Scuola Secondaria che si recano al Palazzetto per l'attività motoria sono accompagnati dal docente e da un collaboratore scolastico. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e quando è possibile da un collaboratore scolastico. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere riaccompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva.

ACCOMPAGNAMENTO GENITORI

È fatto divieto ai genitori o altri accompagnatori degli alunni di accedere nell'edificio scolastico all'entrata e all'uscita, o durante le lezioni. Dall'ingresso fino alle aule gli studenti saranno vigilati dai collaboratori scolastici e dai docenti.


RITARDI GENITORI ALL'USCITA DA SCUOLA

Qualora i genitori (o delegati) degli alunni, che normalmente vengono prelevati personalmente, siano in ritardo, il personale docente, dopo un tempo congruo, consegnerà i minori al collaboratore scolastico che dovrà custodirli, anche facendo ricorso a straordinario e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia, con il Dirigente e/o suo collaboratore e fino a quando non venga provveduto in merito e i bambini prelevati in sicurezza.

MENSA

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occupano della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici collaborano alla vigilanza e all'assistenza (in particolare nella Scuola dell'Infanzia) in compresenza e a supporto dei docenti.

Si confida nella più ampia collaborazione e nella partecipazione responsabile da parte di tutto il personale.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabio Pesaresi

